

Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS negli anni 2013–2016

del 24 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 1998¹ sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS);

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2012²,

decreta:

Art. 1

Per l'indennizzo dei costi non coperti pianificati e per il finanziamento degli investimenti nel settore infrastrutturale della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) nel periodo 2013–2016 è stanziato un limite di spesa di 6624 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 11 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 24 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ RS 742.31

² FF 2012 3579

Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS
negli anni 2013–2016. DF
